

Reddito e Pensione di cittadinanza e Reddito di emergenza

Note metodologiche

Premessa

Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è una misura statale di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale; si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari finalizzato al reinserimento lavorativo e sociale. Come stabilito dal Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, i cittadini possono richiederlo a partire dal 6 marzo 2019, obbligandosi a seguire un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e di inclusione sociale. Il beneficio assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC) se il nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni.

Il Reddito di Emergenza (REm) è una misura statale di sostegno economico istituita con l'art. 82 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Successivamente, con il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, è stata introdotta la possibilità di richiedere un'ulteriore mensilità di REm, indipendentemente dall'aver già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio precedente. Il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha poi previsto due ulteriori quote per i mesi di novembre e dicembre 2020. Il beneficio in questo caso viene riconosciuto:

- d'ufficio, quindi senza bisogno di presentare domanda, per i nuclei familiari già beneficiari del REm DL104;
- a domanda, per i nuclei familiari che non hanno mai beneficiato del REm (perché non hanno presentato domanda o perché non è stato loro riconosciuto), oppure hanno ottenuto solo il REm DL34.

Prolungandosi lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'articolo 12, commi 1 e 2, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 è stato previsto il riconoscimento, a domanda, di ulteriori tre mensilità di Reddito di Emergenza, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Il Decreto Legge n. 41/2021 ha introdotto alcune significative novità rispetto alla normativa che ha regolamentato il REm nel corso del 2020. In primo luogo, sono previste alcune modifiche ai requisiti per l'accesso per i nuclei familiari in condizione di difficoltà (cfr. l'articolo 12, comma 1)¹. Il Decreto prescrive, infatti, che il valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, sia inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio. In caso di canone di locazione dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tale soglia è incrementata di un dodicesimo dell'ammontare annuo del canone stesso. In secondo luogo, è stata individuata una nuova categoria di beneficiari, ossia coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) e l'Indennità di disoccupazione mensile per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL) e sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge (un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30mila Euro (cfr. l'articolo 12, comma 2). Si evidenzia che, in questa seconda ipotesi, il destinatario del REm non è più il nucleo familiare nel suo complesso, ma il singolo beneficiario. Infine, l'articolo 36 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto il riconoscimento, a domanda, di ulteriori quattro mensilità di Reddito di Emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

L'importo mensile del REm è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 Euro. Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni; di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

¹ Per approfondimenti si rimanda alla Circolare Inps 61/2021.

L'importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 Euro mensili, elevabili a 840 Euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.

Il REm non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 o che siano al momento della domanda titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità), titolari di un rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare individuata in relazione alla composizione del nucleo, ovvero di una pensione diretta o indiretta, percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza².

Il REm è stato prorogato più volte fino al 2021 mentre, al momento, non è stato rinnovato per il 2022.

Fonti utilizzate

Le informazioni presenti nelle tavole derivano dall'Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza aggiornato dall'Inps nel mese di agosto 2022 e dall'Appendice statistica rilasciata nel mese di dicembre 2021 per quanto riguarda il REm.

L'unità statistica di osservazione è il codice fiscale del richiedente il beneficio, distinto per anno di presentazione della domanda: se nell'arco dello stesso anno il richiedente presenta più domande, viene considerata solo quella relativa al mese più recente e quindi il richiedente rientra nel conteggio al massimo per una volta all'anno.

La fonte presenta esclusivamente le informazioni in forma aggregata con riferimento ai nuclei familiari richiedenti e percettori e alle persone coinvolte, quindi non alla singola unità statistica di osservazione, ma al nucleo familiare del richiedente la prestazione.

Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza

L'Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza è un archivio amministrativo gestito dall'Inps che fornisce le principali informazioni sui nuclei familiari percettori dei benefici

² Per approfondimenti si rimanda alle Circolari Inps 69/2020 e 61/2021.

economici del Reddito e Pensione di Cittadinanza (Decreto Legge istitutivo n. 4/2019 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019) che hanno percepito almeno una mensilità del beneficio economico nell'anno di riferimento. L'archivio viene alimentato dalle domande trasmesse a partire dal mese di aprile 2019 dai CAF, dai Patronati, dalle Poste Italiane e da quelle presentate autonomamente dai cittadini.

Per ottenere il beneficio sono previsti requisiti di cittadinanza, residenza, soggiorno e requisiti reddituali e patrimoniali riferiti all'intero nucleo familiare, enunciati all'art. 2 del Decreto Legge n. 4/2019 istitutivo di entrambe le misure. Ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando la nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità.

Per accedere ai benefici della Pensione di Cittadinanza, il richiedente della prestazione deve avere un'età pari o superiore a 67 anni. La PdC è concessa anche qualora il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (come definite ai fini ISEE), indipendentemente dall'età di tali soggetti. Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.

Appendice Statistica sul Reddito e Pensione di Cittadinanza e sul Reddito di Emergenza

L'Appendice statistica rilasciata dall'Inps nel mese di dicembre 2021 fornisce informazioni sui nuclei familiari percettori di Reddito e Pensione di Cittadinanza e su quelli percettori di Reddito di Emergenza ai sensi del Decreto Legge 34/2020 art. 82 per il periodo maggio-agosto 2020, ai sensi del Decreto Legge 104/2020 art. 23 e Decreto Legge 137/2020 art. 14

comma 1 per il periodo settembre-dicembre 2020, ai sensi del Decreto Legge 137/2000 art.14 comma 2 per il periodo novembre-dicembre 2020, ai sensi del Decreto Legge 41/2021 art. 12 per il periodo marzo-maggio 2021 e ai sensi del Decreto Legge 73/2021 art. 36 per il periodo giugno-settembre 2021.

Per accedere al REm il richiedente deve avere la residenza in Italia al momento della domanda, ulteriori requisiti socio-economici sono previsti all'art. 82, commi 2, 3 e 6 del Decreto-Legge 34/2020. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del REm il nucleo familiare è definito dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Contenuti delle tavole

Le tavole proposte sul RdC/PdC e sul REm contengono i dati sui nuclei familiari percettori (che nel caso del Rem possono essere anche nuclei singoli). Sono suddivise per tipologia della misura, anno di riferimento, numero di componenti del nucleo familiare (solo per RdC e PdC), regione e ripartizione geografica.

Le tavole sul RdC/PdC riguardano tre periodi (aprile-dicembre 2019, gennaio-dicembre 2020, gennaio-dicembre 2021 e gennaio-luglio 2022) e riportano le variabili e gli indicatori relativi al:

- numero dei nuclei percettori con almeno un pagamento nell'anno di riferimento;
- numero delle persone coinvolte con almeno un pagamento nell'anno di riferimento;
- numero dei nuclei percettori per numero di componenti del nucleo familiare;
- importo medio mensile del beneficio;
- tasso d'inclusione al beneficio per 1.000 abitanti residenti;
- tasso d'inclusione al beneficio sulla popolazione residente di almeno 67 anni.

Le tavole sul REm riguardano cinque periodi (maggio-agosto 2020, settembre-dicembre 2020, novembre-dicembre 2020,

marzo-maggio 2021 e giugno-settembre 2021) e riportano le variabili e gli indicatori relativi al:

- numero dei nuclei percettori;
- numero delle persone coinvolte;
- tasso di inclusione al beneficio per 1.000 abitanti residenti;
- importo medio mensile del beneficio.

E', inoltre, disponibile un numero indice che rapporta il valore medio mensile del beneficio REm erogato a livello regionale al riferimento nazionale, utile per osservare la distanza di ciascuna regione dal dato medio nazionale.

Per una migliore comprensione dei dati si riportano le definizioni delle variabili e le modalità di calcolo degli indicatori contenuti nelle tavole:

IMPORTO MEDIO MENSILE DEL BENEFICIO PER NUCLEO

Calcolato dall'Inps, è pari al rapporto tra la somma degli importi mensili erogati e il totale delle mensilità.

TASSO D'INCLUSIONE AL BENEFICIO DEL RdC/PdC PER 1.000 ABITANTI RESIDENTI

Calcolato dall'Ufficio di Statistica della Regione, è pari al rapporto tra il numero delle persone coinvolte nel RdC /PdC con almeno un pagamento nell'anno e la popolazione residente al 1° gennaio 2021 di fonte Istat - Demo demografia in cifre, moltiplicato per 1.000

TASSO D'INCLUSIONE AL BENEFICIO DELLA PdC SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE DI ALMENO 67 ANNI

Calcolato dall'Ufficio di Statistica della Regione, è pari al rapporto tra il numero delle persone coinvolte nella PdC con almeno un pagamento nell'anno e la popolazione residente di almeno 67 anni al 1° gennaio 2021 di fonte Istat - Demo demografia in cifre, moltiplicato per 1.000.

INDICE REm (IMPORTO MEDIO ITALIA=1)

Calcolato dall'Ufficio di Statistica della Regione, è pari al rapporto tra l'importo medio mensile dei REm di ciascuna regione e l'importo medio dell'Italia pari ad 1.